

Ordinanza concernente la scorta supplementare di cereali panificabili

Modifica del 14 giugno 1999

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 10 novembre 1959¹ concernente la scorta supplementare di cereali panificabili è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 e 2

¹ La scorta supplementare prevista nell'articolo 3 capoverso 2 della legge sui cereali² è stabilita, in media, a 272 000 t di cereali panificabili (213 000 t grano tenero, 59 000 t grano duro).

² Essa è immagazzinata come segue:

- a. 185 100 t (152 500 t grano tenero, 32 600 t grano duro) dai mulini commerciali (art. 4);
- b. 86 900 t (60 500 t grano tenero, 26 400 t grano duro) dai negozianti di cereali (art. 5).

Art. 4 cpv. 3

³ Per stabilire la scorta supplementare, i singoli mulini commerciali possono trasferire una quota dei quantitativi di lavorazione loro imputabili a uno o più altri mulini commerciali. Una domanda firmata dagli interessati dev'essere presentata all'Ufficio federale dell'agricoltura entro il 30 giugno. Il trasferimento rimane vincolante fino alla prossima determinazione della scorta supplementare.

Art. 5 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Per stabilire la scorta supplementare, i singoli negozianti possono trasferire una quota dei quantitativi forniti secondo il capoverso 1 a uno o più altri negozianti. Una domanda firmata dagli interessati dev'essere presentata all'Ufficio federale dell'agricoltura entro il 30 giugno. Il trasferimento rimane vincolante fino alla prossima determinazione della scorta supplementare.

¹ RS 916.111.121
² RS 916.111.0

II

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 1999.

14 giugno 1999

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss

Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

1448